



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali



IL DIRIGENTE
UFFICIO ACQUISTI
Dott. Salvatore PRINVEDDI



CONTRATTO

**DEI DIPARTIMENTI E DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON
IL MINISTRO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI
E FORESTALI**

WAGONLIT ITALIA S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

**CONTRATTO
PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE
TRASFERTE DI LAVORO PER IL PERSONALE DEI DIPARTIMENTI E DEGLI
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL MINISTRO DEL MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CIG 34890864D9**

TRA

Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali, con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via XX Settembre n. 20, in persona del dr. Salvatore Pruneddu, dirigente, giusta delega prot. 2741 del 20/02/2013 (nel seguito per brevità anche "*Amministrazione*");

E

Carlson Wagonlit Italia srl, sede legale in Roma, Via A. Benigni 25, capitale sociale Euro 6.124.585, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 468229, P. IVA 01325201000, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via A. Benigni 25, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Roberto Bacchi (nel seguito per brevità anche "*Fornitore*");

PREMESSO

- a) che Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero e in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 225, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di indire, con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 64 del 7 giugno 2010 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 107 del 4 giugno 2010, una procedura aperta svolta in ambito comunitario per la stipula di un Accordo Quadro, con più operatori economici, ai sensi dell'art. 59, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferite di lavoro del personale delle Amministrazioni Pubbliche sul quale basare l'aggiudicazione di Appalti Specifici che ciascuna Amministrazione potrà aggiudicare per tutta la durata di detto Accordo Quadro;
- b) che in data 18 febbraio 2011 l'Accordo Quadro è stato aggiudicato alla Seneca S.p.A., alla Carlson Wagonlit Italia S.r.l., alla Cisalpina Tours S.p.A. nonché al RTI

IL DIRIGENTE
UFFICIO ACQUISTI
Dott. Salvatore PRUNEDDU



CARLSON WAGONLIT ITALIA S.r.l.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Roberto BACCHI



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

- composto da Alessandro Rosso Incentive S.p.A. (in qualità di mandataria), da La Fabbrica Mice S.r.l. e dalla Jet Viaggi 3000 S.p.A.;
- c) che il Fornitore ha stipulato in data 29 aprile 2011 l'Accordo Quadro, attivato il 31 maggio 2011;
 - d) che conseguentemente l'Amministrazione ha inviato in data 17/01/2013 la Richiesta d'Offerta ai suindicati Fornitori parti dell'Accordo Quadro ai fini del rilancio del confronto competitivo, il tutto nel rispetto di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, e dei relativi allegati e, in particolare, del Capitolato Tecnico e del Capitolato d'Oneri;
 - e) che il Fornitore è risultato Aggiudicatario del predetto Appalto Specifico e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto del presente Contratto di fornitura (di seguito solo "**Contratto**") alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nell'Accordo Quadro e relativi allegati;
 - f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dalla Richiesta di Offerta, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea formulazione dell'offerta;
 - g) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto che, anche non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva rilasciata dalla BNL Gruppo BNP Paribas ed avente n. 419493/J per un importo di Euro 35.181,51 (trentacinquemilacentoottantuno/51) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
 - h) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime

IL DIRIGENTE
UFFICIO ACQUISTI
Dot. Salvatore PRINEDI
Prinedi



CARLSON WAGONLIT ITALIA S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Roberto BACCHI
Bacchi



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso l'Accordo Quadro e la Richiesta d'Offerta, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico dell'Accordo Quadro), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore presentata in sede di Accordo Quadro), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore presentata in sede di Appalto Specifico), l'Allegato "D" (Richiesta d'Offerta).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Contratto vengono utilizzate le definizioni di cui all'art. 1 dell'Accordo Quadro.
2. Resta, in ogni caso, inteso che per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) **Amministrazione**: il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali, ossia le strutture sottoindicate, responsabili delle missioni del personale facente parte della propria struttura, e di cui gestiscono le relative autorizzazioni, il controllo e le liquidazioni:
 - DIPEISR - Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (centro di responsabilità);
 - DIQPI - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca (centro di responsabilità);
 - ICQRF - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (centro di responsabilità)
 - Uffici di diretta collaborazione con il Ministro (centro di responsabilità);
 - e) **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nel stesso previsto;
 - f) **Importo massimo del Contratto**: l'importo calcolato sommando al canone per il servizio Inplant, offerto per tutta la durata del contratto dal Fornitore, il prodotto delle transaction fee unitarie offerte dal Fornitore per le quantità stimate ai fini dell'aggiudicazione della gara e corrispondente a Euro 172.350,00 (centosettantaduemilatrecentocinquanta/00); non è compreso l'importo relativo al servizio opzionale di consulenza per la travel policy e di formazione a richiesta;

IL DIRIGENTE
UFFICIO ACQUISTI
Doct. Salvatore PRUNEDDU



CARLSON WAGONLIT ITALIA S.r.l.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Ing. Paolo RACCHI



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

- g) **Fabbisogno totale stimato (o massimale) per il MIPAAF 14.340:** il quantitativo massimo di transazioni stimato, erogabile nel corso di validità del Contratto;
 - h) **Parte:** l'Amministrazione o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti").
3. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. Il presente Contratto è regolato:
 - a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dai suoi Allegati;
 - b) dal presente Contratto e dai suoi Allegati nonché dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e relativo regolamento di attuazione;
 - d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Amministrazione, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto;
 - e) dalle norme in materia di Contabilità dell'Amministrazione;
 - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero

U.D. URGENTE
UFFICIO ACQUISTI
Dott. Salvatore PIRELLI
Salvatore Pirelli



CARLSON WAGONLIT ITALIA S.r.l.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Alberto PACCHI
Alberto Pacchi



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte del Fornitore dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro.
2. Con la stipula del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione, a prestare:
 - a) le *Modalità di accesso ai servizi e di comunicabilità dei dati*, secondo quanto stabilito nel paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico, nel rispetto delle condizioni di erogazione offerte;
 - b) tutti i *Servizi Base* secondo quanto stabilito nei paragrafi 3.3 e 3.4 del Capitolato Tecnico, nel rispetto dei livelli minimi di conformità per i KPI previsti e degli eventuali livelli migliorativi offerti e segnatamente:
 - SB1 - Prenotazione;
 - SB2 - Emissione;
 - SB3 - Consegna documenti (elettronici e cartacei);
 - SB4 - Cambio prenotazione;
 - SB5 - Cancellazione e Rimborso;
 - SB6 - Rilascio visti;
 - SB7 - Business Travel Center (BTC);
 - SB8 - Controllo tariffe di listino aeree/alberghiere con gestione autonoma;
 - SB9 - Customer satisfaction strutturata;
 - SB10 - Reportistica;
 - c) i *Servizi Opzionali*, secondo quanto stabilito nel paragrafo 3.5 del Capitolato Tecnico, nel rispetto delle condizioni di erogazione offerte in Accordo Quadro e di quanto stabilito dall'Amministrazione in sede di Richiesta di offerta, di seguito indicati:
 - SO1 - Servizio TOP;
 - SO2 - Servizio di Emergenza;
 - SO3 - Inplant;
 - SO4 - Self Booking Tool;
 - SO5 - Consulenza per la Travel Policy;

IL DIRIGENTE
UFFICIO ACQUISTI
Dott. Salvatore PRINZEDDI



CARLSUN WAGONLIT ITALIA S.r.l.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Roberto RACCHI



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

- SO6 - Videoconferenza;
 - SO7 - Organizzazione meeting;
 - SO8 - Controllo tariffe di listino aeree con gestione da parte di società terza;
 - SO9 - Controllo tariffe di listino alberghiere con gestione da parte di società terza;
 - SO10 - Formazione a richiesta.
3. I predetti Servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nell'Accordo Quadro, nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, il tutto nella misura richiesta dall'Amministrazione, sino alla concorrenza del quantitativo massimo di transazioni medesimo pari a: **14.340**
- Resta inteso che l'Amministrazione non potrà emettere Ordini di Acquisto, qualora il massimale sopra indicato sia stato interamente utilizzato; l'Amministrazione potrà, invece, richiedere un numero superiore di transazioni rispetto al fabbisogno stimato per i singoli servizi, a condizione che il massimale non sia stato interamente utilizzato dall'Amministrazione stessa.
4. I predetti quantitativi non sono garantiti al Fornitore in quanto non sono da considerarsi vincolanti per l'Amministrazione la quale, pertanto, non risponderà nei confronti del Fornitore nel caso in cui, le transazioni generate risultino complessivamente inferiori o diversamente distribuite rispetto alle suddette quantità.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Il presente Contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nei suoi allegati, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.



IL DIRIGENTE
UFFICIO ACQUISTI
Dott. Salvatore PIRINEDDI

CARLSON WAGONLIT ITALIA S.r.l.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Roberto BACCCHI



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ARTICOLO 7

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI INPLANT

1. L'Amministrazione si riserva di destinare a tale finalità locali equivalenti a quelli finora utilizzati allo scopo, e in tal caso, i relativi costi mensili di locazione, proporzionati alla metratura adibita, sono pari a Euro 475,00 per la parte di competenza di questa Amministrazione.
2. Il Fornitore dovrà garantire l'erogazione di tutti i servizi relativi al Servizio di *Inplant*, secondo le modalità definite nel Capitolato Tecnico e nella Richiesta d'Offerta, e segnatamente quelli di cui al precedente articolo 4;
3. Il Fornitore dovrà confermare, con comunicazione scritta, l'allestimento e la funzionalità dei locali messi a disposizione dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla eventuale richiesta di attivazione del servizio da parte dell'Amministrazione.
4. Il Fornitore non dovrà provvedere al pagamento dei costi vivi di esercizio e delle utenze indicate di seguito per:
 - energia elettrica;
 - pulizie;
 - manutenzione e conduzione impianti elettrici, di riscaldamento e di condizionamento;
 - vigilanza;
 - allacci e consumi linee telefoniche, telefax, computer, impianti trasmissione dati;
5. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di prestazione del servizio.
6. Il locale dovrà essere utilizzato dal Fornitore, sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità, con la massima cura e diligenza, assumendosi l'obbligo di non destinarlo ad altri usi senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione, al solo fine dello svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto.
7. Il Fornitore si impegna a rispettare la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le attività svolte nei locali forniti dall'Amministrazione.
8. Alla scadenza, o se precedente alla data di cessazione del contratto, il Fornitore sarà tenuto a rilasciare il locale all'Amministrazione, nello stato in cui è stato consegnato, salvo il normale deterioramento d'uso.

IL DIRIGENTE
UFFICIO ACQUISTI
Dot. Salvatore PIRINELLI



CARLSON WAGONLIT ITALIA S.r.l.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Roberto RACCHI





Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ARTICOLO 8

CONSEGNA

1. I servizi oggetto di ciascun Ordine di Acquisto dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordine di Acquisto stesso.
2. La consegna di ciascuna Fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.
3. In esecuzione di ciascun Ordine di Acquisto, il Fornitore dovrà effettuare la consegna entro e non oltre i termini previsti nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 9

LIVELLI DI SERVIZIO

1. Fermi i livelli di servizio previsti dall'Accordo Quadro, al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico o se migliorativi nell'Offerta Tecnica per i Servizi Base, il Fornitore si obbliga, altresì, a prestare i Servizi Opzionali secondo i livelli di servizio, i criteri di misurazione e i limiti che ne determinano la valutazione, riportati nella Richiesta di Offerta pena l'applicazione delle penali stabilite nel successivo art. 13 del presente Contratto.

ARTICOLO 10

CORRISPETTIVI E MODALITA' DI RIMBORSO

1. L'importo massimo del Contratto è pari ad Euro 172.350,00 (centosettantaduemilatrecentocinquanta/00), IVA esclusa.
2. I corrispettivi dovuti al Fornitore dall'Amministrazione per la prestazione dei servizi resi e i rimborsi per le spese di viaggio anticipate dal Fornitore saranno determinati secondo le modalità precisate al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico nonché all'articolo 5 dell'Accordo Quadro.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dall'Amministrazione insieme ai rimborsi per le spese anticipate per l'emissione dei Documenti di Viaggio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura dai Centri di Costo dell'Amministrazione, secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dell'Amministrazione stessa. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione o tramite PEC.
4. Il Fornitore dovrà indirizzare ad ognuno dei Centri di Costo dell'Amministrazione e separato per ciascun capitolo di spesa e per ciascun piano gestionale, l'estratto conto contenente le informazioni relative alle transazioni erogate nel mese di riferimento per l'emissione dei Documenti di



EMILSON WAGONLIT ITALIA S.r.l.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Roberto RACCHI



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Viaggio e/o Rilascio Visti, entro il 15 (quindici) del mese successivo al mese di riferimento e secondo le modalità precisate al paragrafo 3.3.10.2 del Capitolato Tecnico.

5. Congiuntamente alla presentazione dell'estratto conto, il Fornitore dovrà indirizzare ad ognuno dei Centri di Costo dell'Amministrazione, e separata per ciascun capitolo di spesa e per ciascun piano gestionale, la fattura relativa ai corrispettivi dovuti nella misura offerta in sede di gara (offerta economica) e distinti per tipologia di Documento di Viaggio emesso e/o Visto rilasciato con l'aggiunta dell'IVA se dovuta.
6. In caso di Documenti di Viaggio non utilizzati o di parziale rimborso degli stessi a carico dei beneficiari, il Fornitore presenterà separatamente le relative note di credito, allegando un elenco dei viaggiatori, con la data e identificazione del Documento di Viaggio.
7. I predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente Contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
8. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
9. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115, D.Lgs. n. 163/2006.
10. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto, al singolo Ordine di Acquisto cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dall'Amministrazione sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.



CARLSON WAGONLIT ITALIA S.r.l.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Roberto BACCINI



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

11. Fermo quanto previsto all'articolo 5 dell'Accordo Quadro, il pagamento dei corrispettivi e dei rimborsi per le spese anticipate per l'emissione dei Documenti di Viaggio sarà effettuato secondo la normativa vigente, mediante bonifico sul conto corrente n. 000000018700, intestato al Fornitore presso BNL, Agenzia 12, in ROMA, P.ZZA DI SANT'EMERENZIANA,24, A.B.I. 01005, C.A.B. 03212. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Il Fornitore dichiara altresì che gli estremi identificativi dei soggetti delegati ad operare sul/i predetto/i conto/i sono i seguenti:

Nome Roberto Cognome Bacchi Cod. FiscBCCRRT52H06H5010

Nome PAOLO Cognome CONTI Cod. FiscCNTPLA59C09H501P

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

12. In caso di ritardo nel pagamento dell'importo relativo a fattura non contestata, il tasso di mora viene stabilito secondo la normativa vigente.
13. Nel caso in cui il Fornitore sia un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo e con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara e risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà essere intestata all'Amministrazione e dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 3 del presente articolo, la descrizione di ciascuna attività cui si riferisce.

R. DIRIGENTE
UFFICIO ACQUISTI
Doc. Subaltore PRI NEMO
Roberto Bacchi



CARLSON WAGONLIT ITALIA S.r.l.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Roberto BACCHI
Roberto Bacchi



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali


14. Rimane inteso che l'Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
15. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l'Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
16. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività oggetto del presente Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto dall'Amministrazione mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r..
17. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordini di Acquisto diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 24.

ARTICOLO 11


ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo all'Amministrazione gli oneri su di essa gravanti *ex lege*.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in

IL DIRIGENTE
UFFICIO ACQUISTI
Dott. Salvatore PIRI NEDDI



CAESON WAGONIT ITALIA S.r.l.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Roberto RACCHI





Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 12 TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 13 PENALI

1. Ferma l'applicazione delle penali previste nell'Accordo Quadro, in caso di inadempimento rilevato dalla Amministrazione rispetto:
 - a) ai livelli di servizio relativi ad almeno 3 (tre) dei KPI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, di cui al paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico e rilevati con cadenza mensile dal Fornitore, la Amministrazione applicherà al *Fornitore* una penale pari ad Euro 250 (duecentocinquanta/00), se tali valori risultino inferiori alla rispettiva soglia minima indicata nel suddetto paragrafo o al rispettivo livello di

IL DIRIGENTE
UFFICIO ACQUISTI
Dott. Salvatore PRINZEDDI



CARLSON WAGONLIT ITALIA S.r.l.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
"Gherardo BACCHI"

Gherardo BACCHI



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

- conformità migliorativo offerto in Accordo Quadro per almeno 2 (due) mesi consecutivi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno;
- b) ai livelli di servizio stabiliti per i tempi di risposta di disponibilità/indisponibilità di soluzioni di viaggio a fronte di *Richieste di trasferta top* _ KPI 12 < 90,00% _ relativamente al Servizio Top (SO1), secondo quanto stabilito nella Richiesta di Offerta, la Amministrazione applicherà al *Fornitore* una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno;
- c) ai livelli di servizio stabiliti per i tempi di risposta di disponibilità/indisponibilità di soluzioni di viaggio a fronte di *Richieste di trasferta in emergenza* _ KPI 13 < 90,00% _ relativamente al Servizio Emergenza (SO2), secondo quanto stabilito nella Richiesta di Offerta, la Amministrazione applicherà al *Fornitore* una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno;
- d) ai livelli di servizio stabiliti per gli errori accertati sui documenti di viaggio emessi a fronte di *Richieste di trasferta top* _ KPI 14 < 90,00% _ relativamente al Servizio Top (SO1), secondo quanto stabilito nella Richiesta di Offerta, la Amministrazione applicherà al *Fornitore* una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno;
- e) ai livelli di servizio stabiliti per gli errori accertati sui documenti di viaggio emessi a fronte di *Richieste di trasferta in emergenza* _ KPI 15 < 90,00% _ relativamente al Servizio Emergenza (SO2), secondo quanto stabilito nella Richiesta di Offerta, la Amministrazione applicherà al *Fornitore* una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno;
- f) ai livelli di servizio stabiliti per i tempi di emissione dei nuovi documenti di viaggio a fronte di *Richieste di Cambio prenotazioni top*_ KPI 16 < 90,00% _ relativamente al Servizio Top (SO1), secondo quanto stabilito nella Richiesta di Offerta, la Amministrazione applicherà al *Fornitore* una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno;
- g) ai livelli di servizio stabiliti per i tempi di emissione dei nuovi documenti di viaggio a fronte di *Richieste di Cambio prenotazioni in emergenza*_ KPI 17 < 90,00% _ relativamente al Servizio Emergenza (SO2), secondo quanto stabilito nella Richiesta di Offerta, la Amministrazione applicherà al *Fornitore* una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

IL DIRIGENTE
UFFICIO ACQUISTI
Dot. Salvatore PRUNEDDI
Pruneddi



CARLEGGI WAGONIT ITALIA S.r.l.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Giovanni RACCHI
Racchi



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

- h) ai livelli di servizio stabiliti per i tempi di risposta dell'operatore a fronte di *Richieste di trasferta top* _ KPI 18 < 94,00% _ relativamente al Servizio Top (SO1), secondo quanto stabilito nella Richiesta di Offerta, la Amministrazione applicherà al *Fornitore* una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno;
 - i) ai livelli di servizio stabiliti per i tempi di risposta dell'operatore a fronte di *Richieste di trasferta in emergenza* _ KPI 19 < 94,00% _ relativamente al Servizio Emergenza (SO2), secondo quanto stabilito nella Richiesta di Offerta, la Amministrazione applicherà al *Fornitore* una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
2. Nel caso in cui ciascun addetto all'Inplant venga sostituito per più di tre volte durante la durata del contratto, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a € 2.000,00 (duemila/00) per ogni sostituzione, salvo il risarcimento del maggior danno, e fatta salva diversa esigenza espressa da parte dell'Amministrazione.
 3. Ferma l'applicazione delle penali previste nell'Accordo Quadro, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto all'attivazione del Servizio di Inplant, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 4. Resta inteso che deve considerarsi inadempimento anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e da quanto indicato dal Fornitore in Offerta tecnica; in tali casi l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale di Euro 100,00 (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 14

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel Contratto, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione.
2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della Amministrazione, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

IL DIRIGENTE
UFFICIO ACQUISTI
Dott. Salvatore PRINZEDDU



CARLSON WAGONLIT ITALIA S.r.l.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Roberto RACCHI



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

3. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel Contratto non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 15

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 12 febbraio 2013 dalla BNL Gruppo BNP Paribas ed avente n. 419493/J di importo pari ad Euro 35.181,51 (trentacinquemilacentoottantuno/51).
2. La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore dell'Amministrazione, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 13, ha diritto di rivalersi direttamente sulla

IL DIRIGENTE
UFFICIO ACQUISTI
Dott. Salvatore PRUNEDDU



CAESAR WAGONI ITALIA S.r.l.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Roberto PACCHI
Rosam



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

cauzione per l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera nei confronti dell'Amministrazione a far data dalla sottoscrizione della Contratto e per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso dall'Amministrazione con cadenza annuale.
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione.
6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

ARTICOLO 16

RISERVATEZZA

1. Fermo restando quanto previsto nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico, il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei



CARLSON WAGONLIT ITALIA S.r.l.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Roberto FAGGI
Faggi



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
5. E' fatto divieto all'Aggiudicatario di utilizzare il presente affidamento quale referenza per altri incarichi, salvo esplicita autorizzazione.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 25, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

ARTICOLO 17

RISOLUZIONE

1. Fermo restando quanto previsto nell'Accordo Quadro, in caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il Contratto nei seguenti casi:
 - a) nei casi di cui agli articoli 10 (Corrispettivi e modalità di rimborso), 12 (Trasparenza), 16 (Riservatezza), 19 (Danni e responsabilità civile), 20 (Divieto di subappalto/Subappalto), 22 (Divieto di cessione del contratto) e 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
 - b) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 14 del presente Contratto.
3. In caso di risoluzione del Contratto il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amministrazione.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto l'Amministrazione avrà diritto di escutere la cauzione prestata. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera

IL DIRIGENTE
UFFICIO ACQUISTI
Dot. Salvatore PRU NEDDI



WAGONIT ITALIA S.r.l.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Roberto RACCHI



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

ARTICOLO 18

RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto nell'Accordo Quadro alle quali si rinvia, l'Amministrazione ha diritto nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
 - c) di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
5. L'Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.



CAELSON WAGONIT ITALIA S.r.l.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Gherardo RACCHI
Racchi



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amministrazione.

ARTICOLO 19

DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, con esclusione di società terze erogatrici dei servizi di trasporto e/o pernottamento alberghiero.
2. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti da eventuali polizze assicurative e/o per danni eccedenti i massimali assicurati.

ARTICOLO 20

COSTI DELLA SICUREZZA

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, provvederà a predisporre il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze", riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletati quei servizi dell'appalto (quali S06 - Videoconferenza e S07 - Organizzazione di meeting) per i quali sono prevedibili rischi da interferenza, indicando in tale sede i costi relativi alla sicurezza.
2. In considerazione della natura dei servizi oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui al predetto art. 26. I costi stimati per la sicurezza per rischi da interferenza sono quindi pari a zero.

ARTICOLO 21

DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

ARTICOLO 22

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente

IL DIRIGENTE
UFFICIO ACQUISTI
Dot. Salvatore PRUNEDDI



CARLSON WAGONLIT ITALIA S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Roberto RACCHI
Roberto RACCHI



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ARTICOLO 23

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, la competenza è del Foro di Roma.

ARTICOLO 24

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 25

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità

IL DIRIGENTE
UFFICIO ACQUISTI
Dott. Salvatore PRINZIBI



WAGONET ITALIA S.r.l.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Gherardo RACCHI

Racchi



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

3. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l'Amministrazione.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più

IL DIRIGENTE
UFFICIO ACQUISTI
Dot. Salvatore PRU (NEED)



CALSON WAGONIT ITALIA S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Roberto RACCHI



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

- opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
- In conformità alle previsioni dell'art. 23, comma 9 dell'Accordo Quadro di cui alle Premesse del presente Contratto, restano salve le indicazioni in tema di applicazione dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 emanate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" con riferimento ai contratti stipulati dalle agenzie di viaggio.
 - Il Contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi - fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 - il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e l'Amministrazione avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 26

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione del presente Contratto, è il responsabile delle attività contrattuali a cui l'Amministrazione farà riferimento per ogni aspetto riguardante l'esecuzione delle attività contrattuali.

ARTICOLO 27

CLAUSOLA FINALE

- Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.
- Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della



CARLSON WASSONIT ITALIA S.r.l.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Roberto BACCETTI



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

prescrizione.

3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, li 20 FEB. 2013

Ministero delle Politiche agricole
Alimentari e Forestali
Dott. Salvatore Pruneddu

IL FORNITORE

Il legale rappresentante
Roberto Bacchi

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4 (Oggetto del Contratto); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni e adempimenti a carico del Fornitore); Articolo 7 (Modalità di esecuzione del Servizio di Inplant); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di rimborso); Articolo 13 (Penali); Articolo 14 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 15 (Cauzione); Articolo 16 (Riservatezza); Articolo 17 (Risoluzione); Articolo 18 (Recesso); Articolo 19 (Danni e responsabilità civile); Articolo 21 (Divieto di Subappalto/Subappalto); Articolo 22 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 23 (Foro competente); Articolo 24 (Trattamento dei dati personali); Articolo 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse); Articolo 27 (Clausola finale).

Roma li 20 FEB. 2013

IL FORNITORE
Il legale rappresentante
Roberto Bacchi